

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (del Mare — Direzione Generale Valutazioni Ambienta

E.prot DVA - 2014 - 0012936 del 06/05/2014



Associazione ecologista Gruppo d'Intervento Giuridico onlus – Via Cocco Ortu n. 32 – 09128 Cagliari – posta elettronica grigsardegna5@gmail.com.

Al Direttore generale per le Valutazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it, Cagliari, 2 maggio 2014

e p.c. alla Commissione Europea,

ENV-CHAP@ec.europa.eu,

al Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, segreteria.ministro@PEC.minambiente.it, Segreteria.Ministro@PEC.minambiente.it,

al Direttore generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte contemporanee del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dg-pbaac@beniculturali.it, mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it,

al Direttore del Servizio S.A.V.I. dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione autonoma della Sardegna, amb.savi@regione.sardegna.it, difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it,

al Direttore regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici per la Sardegna, dr-sar@beniculturali.it, mbac-dr-sar@mailcert.beniculturali.it,

al Commissario della Provincia del Medio Campidano, protocollogenerale@cert.provincia.mediocampidano.it,

al Sindaco di Guspini, protocollo@pec.comune.guspini.vs.it,

al Sindaco di Gonnosfanadiga, protocollo.gonnosfanadiga@servizipostacert.it,



Oggetto: <u>intervento ex artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i., 24 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. nel procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto centrale solare termodinamica Gonnosfanadiga Itd in località Pauli Cungiau – Comuni di Guspini e Gonnosfanadiga (VS).</u>

Il sottoscritto dott. Stefano Deliperi, in nome e per conto del **Gruppo d'Intervento Giuridico onlus**, elettivamente domiciliato presso la sede della detta Associazioni ecologista (Via Cocco Ortu, 32 – 09128 Cagliari – telefono e fax 070/490904 – posta elettronica: <u>grigsardegna5@gmail.com</u>; posta elettronica certificata: gruppodinterventogiuridico@pec.it),

PREMESSO CHE

con istanza pubblicizzata sul quotidiano regionale La Nuova Sardegna in data 21 marzo 2014 è stato avviato il procedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) relativo al progetto di centrale solare termodinamica a concentrazione Gonnosfanadiga Itd, avente sede legale a Londra (Bow Road, 221) e sede fiscale a Macomer (Corso Umberto I, 226), in località varie dell'agro, nei Comuni di Guspini e Gonnosfanadiga (VS), interessante ben 232 ettari (potenza complessiva lorda 55 MWe). Conseguentemente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e 24 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., si inoltrano in merito le seguenti

OSSERVAZIONI

- * sotto il profilo giuridico:
- in precedenza, riguardo ad analogo progetto ubicato sostanzialmente nel medesimo sito era stata avviata una **procedura di verifica di assoggettabilità** (vds. http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=612&s=218285&v=2&c=4807&t=1) non conclusa per rinuncia del proponente;
- il progetto in argomento, relativo a una centrale solare termodinamica a concentrazione + opere connesse (linea ad alta tensione 150 kv, stazione, ecc.) interessante ben 232 ettari con potenza complessiva lorda 55 MWe, viene inopinatamente assoggettato a procedimento di V.I.A. di competenza nazionale in quanto viene fatto ricadere nell'ipotesi di "Installazioni relative a centrali termiche e ad altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW" termici (decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., allegato II alla parte seconda, punto 2);
- il sopra indicato inquadramento appare palesemente errato a meno che non si voglia dar credito a quanto riportato dall'autorevole Quotidiano economico II Sole 24 Ore, nelle edizioni del 27 novembre 2013 ("Sardegna, il futuro in 24 scatoloni": http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-11-27/sardegna-futuro-24scatoloni-065207.shtml?uuid=AB3Uk3f; "Sul solare la Sardegna si gioca un pezzo di futuro": http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-11-27/sul-solare-sardegna-si-gioca-pezzo-futuro-064711.shtml?uuid=ABHVc3f) e del 2 ottobre 2013 ("Un miliardo bloccato nei cassetti": http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2013-10-02/miliardo-bloccato-cassetti-065339.shtml?uuid=Ab7fdCil), tutti di Cristina Casadei, dove si riferisce, in estrema sintesi, che il progetto in argomento rientrerebbe in un più ampio "programma" artatamente considerato quale unico intervento: il Gruppo Angelantoni in sinergia con la giapponese Chiyoda Corporation avrebbe avviato il progetto Archimede Solar Energy (ASE), società che si propone la realizzazione di ben quattro centrali solari termodinamiche a concentrazione per complessivi 389 Megawatt termici: a Flumini Mannu, fra Villasor e Decimoputzu (55 MW elettrici di potenza, 269 ettari interessati), a Campu Giavesu, in Comune di Cossoine (50 MW elettrici di potenza, 160 ettari interessati), nei terreni agricoli fra Giave e Bonorva (50 MW elettrici di potenza, 235 ettari interessati), nelle campagne di Gonnosfanadiga (55 MW elettrici, 232 ettari interessati). Vi sarebbe un miliardo di euro di investimenti e 5 mila posti di lavori diretti e indiretti calcolati in base a criteri sconosciuti;
- in realtà, tutti questi **progetti** di **centrali solari termodinamiche a concentrazione** sono già stati sottoposti singolarmente a rispettiva **procedura di verifica di assoggettabilità** (direttiva n. 2011/92/UE, art. 20 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., art. 31 della legge regionale n. 1/1999 e s.m.i., deliberazione Giunta regionale n. 34/33 del 7 agosto 2012, allegato B) di competenza regionale, su proposta di soggetti imprenditoriali diversi (soprattutto la <u>EnergoGreen Renewables s.r.l.</u>, controllata dalla <u>Fintel Energia Group s.p.a.</u>). A parte quella relativa al presente progetto, conclusasi con rinuncia, tutte le altre rispettive procedure di verifica di assoggettabilità si sono concluse con la decisione di far svolgere, con i dovuti approfondimenti, la successiva e vincolante **procedura di V.l.A.**, sempre di **competenza regionale**, proprio per il pesante impatto sull'ambiente e le risorse del territorio interessato;
- è palese che trattasi di progetti relativi a siti distanti centinaia di chilometri l'uno dall'altro, risultando concretamente impossibile considerarli un "progetto unico" per evidenti ragioni di carattere fisico. In ogni caso, nel presente procedimento di V.I.A. è preso in considerazione l'unico sito di Guspini-Gonnosfanadiga, per cui, anche a voler accettare l'assurda ipotesi del "progetto unico", ci si troverebbe davanti alla mancata considerazione unitaria dei quattro siti individuati al fine di verificarne gli impatti cumulativi, come da giurisprudenza costante (vds. in particolare Corte di Giustizia CE, Sez. III, 25 luglio 2008, n. 142; Corte di Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07; Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163; T.A.R. Sardegna, sez. II, 30 marzo 2010, n. 412);
- se, invece, si ricade nell'ipotesi del "programma o piano" unitario concernente quattro progetti di centrali solari termodinamiche a concentrazione, allora deve esser sottoposto a preventivo e vincolante procedimento di valutazione ambientale strategica (V.A.S.);
- la **valutazione ambientale strategica V.A.S.**, prevista dalla **direttiva n. 2001/42/CE**, interessa piani e programmi aventi effetti sensibili diretti ed indiretti sull'ambiente e le varie componenti ambientali (vds. anche T.A.R. Marche, sez. I, 4 marzo 2010, n. 100; T.A.R. Campania, NA, sez. I, 14 aprile 2008, n. 2135) ed è disciplinata nell'ordinamento nazionale dagli artt. 12 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;

- la conclusione del procedimento di V.A.S. è precedente e vincolante all'approvazione definitiva ed all'efficacia dei piani e programmi ad essa assoggettati. Infatti, "la valutazione ambientale strategica e' avviata dall'autorita' procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma" (art. 11, comma 1°, del decreto legislativo n. 152/2006 e .m.i.). E ancora, "La fase di valutazione e' effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa. Essa e' preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione" (art. 11, comma 3°, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.), come da giurisprudenza (vds. T.A.R. Lombardia, BS, sez. I, 14 dicembre 2009, n. 2568). Fondamentale è la fase della consultazione del pubblico con le specifiche modalità (art. 14 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.);
- si ricorda, inoltre, che "la VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge" (art. 11, comma 5°, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.);
- si deve, purtroppo, prendere atto della mancata pubblicazione dell'integrale documentazione inerente il progetto medesimo e del relativo studio di impatto ambientale (S.I.A.) sul sito internet istituzionale del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare ancora alla data odierna del 2 maggio 2014 (vds. http://www.va.minambiente.it/Ricerca/SchedaProgetto.aspx?ID Progetto=1400), dov'è rinvenibile la sola "sintesi non tecnica", in violazione dell'art. 24, comma 1°, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., inficiando conseguentemente la corretta possibilità di visione, esame, elaborazione di atti di "osservazioni" da parte del pubblico per il periodo di tempo di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento di V.I.A. sui prescritti Quotidiani;
- le aree interessate, ricadenti nei territori comunali di Guspini e di Gonnosfanadiga (ben 232 ettari) appaiono rientrare in "zona agricola E" dei rispettivi vigenti strumenti urbanistici comunali. Si ricorda, in proposito, che nelle zone agricole "E" degli strumenti urbanistici comunali, possono essere autorizzati soltanto interventi relativi ad attività agricole e/o strettamente connesse (vds. per tutti Cass. pen., sez. III, 9 marzo 2012, n. 9369), non certo attività di produzione energetica di tipo industriale come quella in progetto. E' pur vero che tali impianti di produzione di energia elettrica "possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici" (art. 12, comma 7°, del decreto legislativo n. 387/2003 e s.m.i.), tuttavia, secondo l'art. 13 bis della legge regionale n. 4/2009 e s.m.i., l'art. 3 del D.P.G.R. 3 agosto 1994, n. 228 (direttive per le zone agricole, criteri per l'edificazione nelle zone agricole) e l'indirizzo giurisprudenziale costante, nelle zone agricole "E" degli strumenti urbanistici comunali, possono essere autorizzati soltanto interventi relativi ad attività agricole e/o strettamente connesse (vds. per tutti Cass. pen., sez. III, 9 marzo 2012, n. 9369), non attività di produzione energetica di tipo industriale come quella in progetto slegata da attività agricole in esercizio nel sito. Sembrerebbe logica la sola presenza di impianti simili connessa ad aziende agricole presenti nell'area;

Pertanto, CHIEDE

- che il provvedimento conclusivo del procedimento di V.I.A. dichiari l'improcedibilità dell'istanza ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive integrazioni a causa dell'incompetenza dell'Amministrazione preposta al procedimento di V.I.A.,, nonchè della mancata pubblicazione contestuale all'avviso al pubblico della completa documentazione inerente progetto e studio di impatto ambientale sul sito istituzionale web previsto (http://www.va.minambiente.it/home.aspx);
- > che venga comunicato al domicilio eletto il nominativo del **responsabile del procedimento** (artt. 4 e ss. della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni).

Si ringrazia per l'attenzione prestata.

p. Gruppo d'Intervento Giuridico onlus

dott. Stefano Deliperi

Aefano Whifei

DGpostacertificata

Da:

gruppodinterventogiuridico@pec.it

Inviato:

venerdì 2 maggio 2014 18:06

A:

DGSalvaguardia. Ambientale @PEC.minambiente.it; ENV-CHAP@ec.europa.eu; segreteria.ministro @PEC.minambiente.it; Segreteria. Ministro @PEC.minambiente.it;

dg-pbaac@beniculturali.it; mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it;

amb.savi@regione.sardegna.it; difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it; dr-

sar@beniculturali.it; mbac-dr-sar@mailcert.beniculturali.it; protocollogenerale@cert.provincia.mediocampidano.it;

protocollo@pec.comune.guspini.vs.it;

protocollo.gonnosfanadiga@servizipostacert.it

Cc:

GrIG

Oggetto:

atto intervento con osservazioni procedimento VIA centrale solare termodinamica

Guspini - Gonnosfanadiga (CI).

Allegati:

atto intervento con osservazioni VIA progetto centrale termodinamica

Gonnosfanadiga Guspini, maggio 2014.pdf

Priorità:

Alta

Al Direttore generale per le Valutazioni ambientali del Ministero

Cagliari, 2 maggio 2014

dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare,

DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it,

e p.c. alla Commissione Europea,

ENV-CHAP@ec.europa.eu,

al Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare,

segreteria.ministro@PEC.minambiente.it,

Segreteria.Ministro@PEC.minambiente.it,

al Direttore generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte contemporanee del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dg-pbaac@beniculturali.it, mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it,

al Direttore del Servizio S.A.V.I. dell'Assessorato della Difesa

dell'Ambiente della Regione autonoma della Sardegna,
amb.savi@regione.sardegna.it, difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it,

al Direttore regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici per la Sardegna, dr-sar@beniculturali.it, mbac-dr-sar@mailcert.beniculturali.it,

al Commissario della Provincia del Medio Campidano, protocollogenerale@cert.provincia.mediocampidano.it,

al Sindaco di Guspini,
protocollo@pec.comune.guspini.vs.it,

al Sindaco di Gonnosfanadiga, protocollo.gonnosfanadiga@servizipostacert.it,

Oggetto: <u>intervento</u> ex artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i., 24 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. nel procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto centrale solare termodinamica Gonnosfanadiga Itd in località Pauli Cungiau – Comuni di Guspini e Gonnosfanadiga (VS).

Il sottoscritto dott. Stefano Deliperi, in nome e per conto del **Gruppo d'Intervento Giuridico onlus**, elettivamente domiciliato presso la sede della detta Associazioni ecologista (Via Cocco Ortu, 32 – 09128 Cagliari – telefono e fax 070/490904 – posta elettronica: grigsardegna5@gmail.com; posta elettronica certificata: gruppodinterventogiuridico@pec.it),

PREMESSO CHE

con istanza pubblicizzata sul quotidiano regionale La Nuova Sardegna in data 21 marzo 2014 è stato avviato il procedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) relativo al progetto di centrale solare termodinamica a concentrazione Gonnosfanadiga Itd, avente sede legale a Londra (Bow Road, 221) e sede fiscale a Macomer (Corso Umberto I, 226), in località varie dell'agro, nei Comuni di Guspini e Gonnosfanadiga (VS), interessante ben 232 ettari (potenza complessiva lorda 55 MWe). Conseguentemente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e 24 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., si inoltrano in merito le seguenti

OSSERVAZIONI

- * sotto il profilo giuridico:
- in precedenza, riguardo ad analogo progetto ubicato sostanzialmente nel medesimo sito era stata avviata una **procedura di verifica di assoggettabilità** (vds. http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=612&s=218285&v=2&c=4807&t=1) non conclusa per rinuncia del proponente;
- il progetto in argomento, relativo a una centrale solare termodinamica a concentrazione + opere connesse (linea ad alta tensione 150 kv, stazione, ecc.) interessante ben 232 ettari con potenza complessiva lorda 55 MWe, viene inopinatamente assoggettato a procedimento di V.I.A. di competenza nazionale in quanto viene fatto ricadere nell'ipotesi di "Installazioni relative a centrali termiche e ad altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW" termici (decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., allegato II alla parte seconda, punto 2):
- il sopra indicato inquadramento appare palesemente errato a meno che non si voglia dar credito a quanto riportato dall'autorevole Quotidiano economico II Sole 24 Ore, nelle edizioni del scatoloni": 24 ("Sardegna, futuro 27 novembre 2013 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-11-27/sardegna-futuro-24-scatoloni-065207.shtml?uuid=AB3Uk3f; "Sul solare la Sardegna si gioca un pezzo di futuro": http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-11-27/sul-solare-sardegna-si-gioca-pezzo-futuro-064711.shtml?uuid=ABHVc3f) e del 2 ottobre 2013 ("Un miliardo bloccato nei cassetti": http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2013-10-02/miliardo-bloccato-cassetti-065339.shtml?uuid=Ab7fdCil), tutti di Cristina Casadei, dove si riferisce, in estrema sintesi, che il progetto in argomento rientrerebbe in un più ampio "programma" artatamente considerato quale unico intervento: il Gruppo Angelantoni in sinergia con la giapponese Chiyoda Corporation avrebbe avviato il progetto Archimede Solar Energy (ASE), società che si propone la realizzazione di ben quattro centrali solari termodinamiche a concentrazione per complessivi 389 Megawatt termici: a Flumini Mannu, fra Villasor e Decimoputzu (55 MW elettrici di potenza, 269 ettari interessati), a *Campu Giavesu*, in Comune di Cossoine (50 MW elettrici di

potenza, 160 ettari interessati), nei terreni agricoli <u>fra Giave e Bonorva</u> (50 MW elettrici di potenza, 235 ettari interessati), <u>nelle campagne</u> di **Gonnosfanadiga** (55 MW elettrici, 232 ettari interessati). Vi sarebbe un **miliardo di euro** di **investimenti** e 5 mila posti di lavori diretti e indiretti calcolati in base a criteri sconosciuti;

- in realtà, tutti questi progetti di centrali solari termodinamiche a concentrazione sono già stati sottoposti singolarmente a rispettiva procedura di verifica di assoggettabilità (direttiva n. 2011/92/UE, art. 20 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., art. 31 della legge regionale n. 1/1999 e s.m.i., deliberazione Giunta regionale n. 34/33 del 7 agosto 2012, allegato B) di competenza regionale, su proposta di soggetti imprenditoriali diversi (soprattutto la EnergoGreen Renewables s.r.l., controllata dalla Fintel Energia Group s.p.a.). A parte quella relativa al presente progetto, conclusasi con rinuncia, tutte le altre rispettive procedure di verifica di assoggettabilità si sono concluse con la decisione di far svolgere, con i dovuti approfondimenti, la successiva e vincolante procedura di V.I.A., sempre di competenza regionale, proprio per il pesante impatto sull'ambiente e le risorse del territorio interessato;
- è palese che trattasi di progetti relativi a siti distanti centinaia di chilometri l'uno dall'altro, risultando concretamente impossibile considerarli un "progetto unico" per evidenti ragioni di carattere fisico. In ogni caso, nel presente procedimento di V.I.A. è preso in considerazione l'unico sito di Guspini-Gonnosfanadiga, per cui, anche a voler accettare l'assurda ipotesi del "progetto unico", ci si troverebbe davanti alla mancata considerazione unitaria dei quattro siti individuati al fine di verificarne gli impatti cumulativi, come da giurisprudenza costante (vds. in particolare Corte di Giustizia CE, Sez. III, 25 luglio 2008, n. 142; Corte di Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07; Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163; T.A.R. Sardegna, sez. II, 30 marzo 2010, n. 412);
- se, invece, si ricade nell'ipotesi del "programma o piano" unitario concernente quattro progetti di centrali solari termodinamiche a concentrazione, allora deve esser sottoposto a preventivo e vincolante procedimento di valutazione ambientale strategica (V.A.S.);
- la valutazione ambientale strategica V.A.S., prevista dalla direttiva n. 2001/42/CE, interessa piani e programmi aventi effetti sensibili diretti ed indiretti sull'ambiente e le varie componenti ambientali (vds. anche T.A.R. Marche, sez. I, 4 marzo 2010, n. 100; T.A.R. Campania, NA, sez. I, 14 aprile 2008, n. 2135) ed è disciplinata nell'ordinamento nazionale dagli artt. 12 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;
- la conclusione del procedimento di V.A.S. è precedente e vincolante all'approvazione definitiva ed all'efficacia dei piani e programmi ad essa assoggettati. Infatti, "la valutazione ambientale strategica e' avviata dall'autorita' procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma" (art. 11, comma 1°, del decreto legislativo n. 152/2006 e .m.i.). E ancora, "La fase di valutazione e' effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa. Essa e' preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro

elaborazione e prima della loro approvazione" (art. 11, comma 3°, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.), come da giurisprudenza (vds. T.A.R. Lombardia, BS, sez. I, 14 dicembre 2009, n. 2568). Fondamentale è la fase della **consultazione del pubblico** con le specifiche modalità (art. 14 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.);

- si ricorda, inoltre, che "la VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge" (art. 11, comma 5°, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.);
- deve, purtroppo, prendere atto della mancata pubblicazione dell'integrale documentazione inerente il progetto medesimo e del relativo studio di impatto ambientale (S.I.A.) sul sito internet istituzionale del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e maggio 2014 del ancora data odierna 2 del Mare alla http://www.va.minambiente.it/Ricerca/SchedaProgetto.aspx?ID Progetto=1400), dov'è rinvenibile la sola "sintesi non tecnica", in violazione dell'art. 24, comma 1°, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., inficiando conseguentemente la corretta possibilità di visione, esame, elaborazione di atti di "osservazioni" da parte del pubblico per il periodo di tempo di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di avvìo del procedimento di V.I.A. sui prescritti Quotidiani:
- le aree interessate, ricadenti nei territori comunali di Guspini e di Gonnosfanadiga (ben 232 ettari) appaiono rientrare in "zona agricola E" dei rispettivi vigenti strumenti urbanistici Si ricorda, in proposito, che nelle zone agricole "E" degli strumenti urbanistici comunali, possono essere autorizzati soltanto interventi relativi ad attività agricole e/o strettamente connesse (vds. per tutti Cass. pen., sez. III, 9 marzo 2012, n. 9369), non certo attività di produzione energetica di tipo industriale come quella in progetto. E' pur vero che tali impianti di produzione di energia elettrica "possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici" (art. 12, comma 7°, del decreto legislativo n. 387/2003 e s.m.i.), tuttavia, secondo l'art. 13 bis della legge regionale n. 4/2009 e s.m.i., l'art. 3 del D.P.G.R. 3 agosto 1994, n. 228 (direttive per le zone agricole, criteri per l'edificazione nelle zone agricole) e l'indirizzo giurisprudenziale costante, nelle zone agricole "E" degli strumenti urbanistici comunali, possono essere autorizzati soltanto interventi relativi ad attività agricole e/o strettamente connesse (vds. per tutti Cass. pen., sez. III, 9 marzo 2012, n. 9369), non attività di produzione energetica di tipo industriale - come quella in progetto - slegata da attività agricole in esercizio nel sito. Sembrerebbe logica la sola presenza di impianti simili connessa ad aziende agricole presenti nell'area;

Pertanto,

CHIEDE

> che le sopra descritte "osservazioni" vengano motivatamente (artt. 24, commi 4° e 5°, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i.) considerate nell'ambito del presente procedimento di valutazione di impatto ambientale – V.I.A.;

- che il provvedimento conclusivo del procedimento di V.I.A. dichiari l'improcedibilità dell'istanza ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive integrazioni a causa dell'incompetenza dell'Amministrazione preposta al procedimento di V.I.A.,, nonchè della mancata pubblicazione contestuale all'avviso al pubblico della completa documentazione inerente progetto e studio di impatto ambientale sul sito istituzionale web previsto (http://www.va.minambiente.it/home.aspx);
- > che venga comunicato al domicilio eletto il nominativo del **responsabile del procedimento** (artt. 4 e ss. della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni).

Si ringrazia per l'attenzione prestata.

p. Gruppo d'Intervento Giuridico onlus

dott. Stefano Deliperi